



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Fallimentare Ufficio di Catania

Il Tribunale di Catania, Sezione Fallimentare Ufficio di Catania, composto dai magistrati

Dott. Mariano Sciacca	Presidente
Dott. Fabio Letterio Ciruolo	Giudice
Dott. Alessandra Bellia	Giudice rel.

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 144/2022 r.g.

promosso da

ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA A.N.C.R. S.R.L. (CF 00604960864),
assistito e difeso dall'avv. SALVATORE NICOLOSI

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Catania in persona
del Pubblico Ministero dott. Fabio Regolo.

Ricorrenti

nei confronti di

ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA A.N.C.R. S.R.L. (CF 00604960864),
assistito e difeso dall'avv. SALVATORE NICOLOSI

Resistente



Visto il ricorso ex art. 40 CCII con il quale l'Istituto di Vigilanza Privata A.N.C.R. s.r.l. ha chiesto l'ammissione al concordato preventivo con continuità diretta e con transazione fiscale e previdenziale depositato in data 20.12.2022;

visto il decreto del 29.12.2022 con il quale il Tribunale ha richiesto chiarimenti in ordine alla: a) compatibilità della prospettata durata del concordato con il principio di ragionevole durata del processo anche alla luce delle SSUU n. 1521/2013; b) compatibilità della prospettata divisione in classi con il disposto dell'art. 85, comma 3, CCII; c) compatibilità della moratoria prevista per il pagamento dei lavoratori con il disposto dell'art. 86 CCII; d) assenza di un piano industriale, mancata individuazione analitica dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura e delle iniziative da adottare in caso di scostamento dagli obiettivi pianificati; e) carenza dell'attestazione in ordine alla prospettata continuità aziendale e dei relativi flussi di cassa, nonché in ordine alla valutazione dei beni immobili oggetto del costituendo Trust;

vista la integrazione della proposta, così successivamente depositata dalla proponente, e relativa documentazione allegata;

visto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale avanzata dalla Procura della Repubblica in sede;

sentito il Giudice Relatore;

osserva quanto segue.

La proposta concordataria si basa su un piano industriale che si sviluppa in un arco temporale di diciassette anni e che prevede il soddisfacimento dei creditori nella misura indicata per ciascuna classe attraverso, per la maggior parte, i flussi di cassa generati a mezzo della continuità aziendale, nonché dalla costituzione di un Trust liquidatorio nel quale fare confluire i beni dell'amministratore, nonché



di un soggetto terzo in parte debitore della società, e con il cui ricavato è prevista la parziale soddisfazione dei creditori chirografari.

In particolare la proposta è contraddistinta dalle seguenti condizioni:

- a) pagamento integrale delle spese di procedura e del commissario nel termine di sei mesi dall'omologazione, postergando il pagamento degli altri professionisti entro i due anni dall'omologa;
- b) pagamento integrale del privilegio ex art. 2751 bis n. 1, pari a € 328.766,07, entro sei mesi dalla omologa (sul punto è stato precisato che una buona parte del debito nei confronti dei lavoratori per € 1.146.540,94, relativo a indennità ferie, permessi, festività e banca ore risalenti ad anni precedenti, non costituisce più un debito monetario esigibile perché convertito nella fruizione reale da parte dei lavoratori entro giugno 2024 come da accordi sindacali in atti);
- c) pagamento integrale del privilegio ex art. 2751 bis n. 2, per € 234.508,12 e relativo a prestazioni professionali rese da professionisti in favore della società negli ultimi due anni, entro due anni dalla omologa;
- d) pagamento integrale del ceto bancario ipotecario per complessivi € 850.867,01 in sette annualità con proventi derivanti dalla continuità aziendale;
- e) pagamento a mezzo di transazione ex art. 88 CCII del debito previdenziale nei termini e modi indicati ivi indicati;
- f) pagamento a mezzo di transazione fiscale ex art. 88 CCII del credito vantato dall'Agenzia delle Entrate nei termini e nei modi ivi indicati. Si precisa che la proposta prevede il pagamento a partire dal settimo anno successivo alla omologa e fino al diciassettesimo anno;
- g) pagamento integrale del privilegio ex art. 2778 n. 1 per € 334.129,88 e n. 2 per 23.052,22 nell'arco di dieci anni a decorrere dal tredicesimo mese dal decreto di omologa e con risorse del terzo;



h) pagamento nei limiti del 5% dei chirografari naturali, per complessivi € 351.665,14, con risorse del terzo ed entro sei mesi dalla vendita dei cespiti conferiti in trust.

La prospettata durata del piano viene giustificata, in uno con le ragioni della crisi, nella capacità della società a produrre, a mezzo della gestione caratteristica, flussi di cassa sufficienti a soddisfare l'onere concordatario soltanto nel lungo periodo. In particolare la proponente afferma di essere stata sempre in equilibrio finanziario, dovendosi le ragioni della crisi individuare nelle conseguenze derivanti da un'operazione di acquisto di crediti tributari – e ciò al fine di compensare passività relative agli anni dal 2012 al 2019 - poi rivelatisi inesistenti. Tale situazione di fatto avrebbe comportato da una parte il moltiplicarsi dell'esposizione debitoria nei confronti dell'erario - e ciò anche a seguito dell'applicazione di sanzioni e interessi – e dall'altra una situazione di crisi di liquidità dovuta anche all'esborso di consistenti somme per l'acquisto dei detti crediti inesistenti.

Ciò premesso il nucleo della proposta risiede nei prospettati flussi di cassa a mezzo dei quali, nell'arco di diciassette anni, la proponente deduce di fare fronte alla maggior parte dell'onere concordatario, prospettando un miglior soddisfacimento dei creditori rispetto alla alternativa liquidatoria.

Sul punto, pur volendo aderire alla tesi della proponente per la quale la durata del piano non impatta sul principio di ragionevole durata del processo e sulla causa concreta, sì come rilevato dal Tribunale, permangono, tuttavia, evidenti profili di criticità che portano necessariamente alla dichiarazione di inammissibilità del concordato.

La struttura a fasi progressive del concordato non è invero mutata nel nuovo codice della crisi permanendo in capo al Tribunale, in sede di ammissione, la



potestà valutativa in ordine alla fattibilità del piano nei limiti della ritualità della proposta e della sua non manifesta inidoneità alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei dati aziendali, così come del resto disposto dall'art. 47 CCII. Non pare a tale fine superfluo richiamare, in diritto e nel merito per il prosieguo, il disposto del successivo art. 87 il quale al primo comma individua il contenuto specifico della proposta e al secondo comma stabilisce come la stessa debba essere accompagnata da una relazione da parte di un professionista indipendente il quale deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto ad impedire o a superare lo stato di insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che avrebbe ricevuto in caso di liquidazione giudiziale.

Il vaglio di ammissibilità cui è tenuto il Tribunale deve, allora, necessariamente estrinsecarsi sia in una valutazione formale e contenutistica della proposta - avendo il legislatore previsto una specifica elencazione delle informazioni che la proponente è tenuta a dare - sia in una valutazione di merito che passa dalla disamina della relazione dell'attestatore circa la fattibilità, serietà, concretezza e ragionevolezza dei dati e delle attività di gestione proposte.

Con ciò consentendosi al Tribunale di vagliare il profilo della non manifesta infondatezza e della idoneità al risanamento aziendale, e ai creditori, eventualmente chiamati al voto, di esprimere il proprio consenso sulla base di un quadro informativo quanto più completo possibile.

Compito dell'attestatore è, infatti, quello di conferire idoneità agli impegni assunti e, in ipotesi di concordato in continuità aziendale, di valutare la fattibilità del piano in ordine alla soddisfazione dei creditori, sì come proposta, e alla



conservazione dei valori aziendali, e ciò attraverso un vaglio critico della stessa e della attività di gestione in essa programmata.

Valutazione di fattibilità che investe necessariamente la pianificazione anche sotto il profilo dell'arco temporale in cui si sviluppa il piano stesso, soprattutto nelle ipotesi, come quella posta all'attenzione del Tribunale, di lunga durata (17 anni) che appare di regola problematica, a meno che non vi siano elementi di certezza, ovvero probabilisticamente altamente significativi, tali da consentire un giudizio di verificabilità e veridicità dei dati posti a suo fondamento.

È necessario che l'Attestatore si pronunci espressamente sull'attendibilità delle previsioni successive al quinto anno, accertando la ragionevolezza delle ipotesi formulate nella predisposizione dei dati previsionali e la significativa concretezza e realizzabilità, anche secondo un'ottica probabilistica, delle previsioni medesime; ciò valutando, attraverso un approccio critico, la strategia di risanamento e esprimendosi specificatamente sulle ipotesi poste alla base del piano.

Tutto ciò premesso, nel caso di specie l'attestatore in ordine alla fattibilità della proposta concordataria, così si esprime “ *Il piano formulato dalla Proponente si ravvisa fattibile grazie al contributo determinante dei flussi di cassa generati dalla gestione corrente per circa 600 mila euro annui assunti dal piano industriale elaborato dal consulente della proponente. Lo scrivente evidenzia, pertanto, che il piano poggia su due impalcature ben precise e determinanti e che rappresentano le condizioni indissolubili per il raggiungimento del risanamento aziendale auspicato:*

- *produzione dei flussi di cassa generati dalla gestione corrente mediamente pari a 600 mila euro per ogni esercizio.*
- *Durata del piano per una durata di 17 anni.*



Sono condizioni necessarie per il risanamento aziendale invocato.

Con riferimento alla prima condizione, lo scrivente ne ravvisa la fattibilità a motivo del fatto che con l'approdo alla procedura di concordato preventivo tutti quegli oneri straordinari (sanzioni e interessi per omesso pagamento nei termini di tributi e contributi) – che nei precedenti esercizi hanno penalizzato i risultati di esercizio – con l'accesso al concordato non saranno più sostenuti.

Nella frazione del corrente esercizio tali componenti sono stati pari a € 501.436,97. Nel 2021 pari a € 883.331,59.

La durata in 17 anni rappresenta l'orizzonte temporale stimato necessario per il realizzo del risanamento.

La capacità di onorare il piano concordatario è subordinato al mantenimento nel tempo dell'attuale volume di affari di quasi 13Ml di euro.

Tale volume di affari permette infatti di coprire i costi della gestione corrente con la produzione di un cash flow da destinare alle esigenze del piano.”

L'attestatore, dunque, da una parte attesta la sussistenza dei flussi di cassa, derivanti dal venire meno degli oneri straordinari, dall'altro però subordina gli stessi e la sostenibilità del piano al mantenimento del volume di affari attuale, senza al contempo attestare la ragionevolezza e congruenza di tali ipotesi sul lungo periodo.

A seguito dei chiarimenti richiesti dal Tribunale in ordine alla prospettata continuità aziendale e dei relativi flussi di cassa, egli ha così precisato e integrato “ *La previsione in ordine all'andamento economico dell'azienda non può – per definizione – spingersi oltre il breve/medio periodo. Molteplici elementi esogeni (congiuntura economica, globalizzazione, strozzature del processo produttivo per carenza di materie prime provenienti da paesi politicamente a rischio instabilità),*



rendono poco aderente alla realtà aziendale una pianificazione oltre tale orizzonte temporale.”.

Egli, a ben vedere, esclude a monte la possibilità di attestare un piano che, come nel caso a mano, abbia un orizzonte temporale che va oltre il breve/medio periodo. Ciò nonostante egli prosegue rilevando: *“il Piano industriale proposto s’innesta sul volume di fatturato conseguito alla data del 30.11.2022 di € 14.234.309,53 (all. e cit).*

Ipotizza che per la durata del piano i ricavi possano assumersi al predetto livello di € 14,2 Ml di euro.

Alla formazione di tale fatturato concorre la commessa Eni portante ricavi per un importo annuo di € 4 milioni per un durata contrattuale di 36 mesi dal 16/02/2021 e prorogabile di 24 mesi.

Sulla scorta di tale previsione di una Margine Operativo Lordo (M.O.L.) pari a € 1.141.411 e flusso di cassa, in ogni esercizio, pari a € 787.957 (all. 4 it pag. 28).

Dei flussi in menzione, la ricorrente ravvisa di utilizzarne – per il fabbisogno del piano concordatario – un importo di € 600.000, accantonando a riserva il residuo importo per eventuali scostamenti durante la vigenza del piano.

I flussi prospettati dal Piano industriale, sono realizzabili a parere dello scrivente – salvo quanto si avrà modo di esporre successivamente – a condizione che la ricorrente non patirà, nei prossimi esercizi, il peso degli oneri straordinari relativi a sanzioni ed interessi relativi ad omessi pagamenti di tributi e contributi. Scenario possibile solo con l’accesso alla procedura concordataria che cristallizza le passività.

Nel bilancio al 30.11.2022, tali sanzioni, infatti, sono state pari a € 567.799,00...



È ragionevole, supporre, pertanto, che l'accesso alla procedura di Concordato Preventivo, solleva la ricorrente dal sostenimento di tali oneri generando un corrispondente flusso reddituale e finanziario da destinare al piano...

*In ordine ai flussi previsti nel Piano industriale lo scrivente ne rappresenta la fattibilità **semprechè la ricorrente possa conseguire determinati volumi di ricavi.***

L'ing. Venuti, asserisce che il fatturato potrà assicurare il contributo al Piano anche in presenza di un'eventuale flessione dei ricavi del 32,80% (pertanto da € 14.200,00 ridursi fino alla soglia di € 9.549.469) senza compromettere il conseguimento di quei flussi – pari a € 600.000,00 – necessari per il Piano.

Tale circostanza, assicura la sostenibilità, pertanto, nell'ipotesi in cui dovesse cessare il contratto con il committente Eni che prevede un corrispettivo di circa 5 ML.

Condizione indispensabile posta dal piano, affinché una riduzione del 32,80% dei ricavi non comprometta la produzione dei flussi di almeno 600 mila euro, è che anche i costi subiscano una corrispondente flessione.

Tale scenario, pertanto, è percorribile solo nell'ipotesi in cui tutti i costi possano assumere una valenza variabile o siano suscettibili di cessazione nel breve periodo”.

L'attestatore considera, dunque, fondamentali per la riuscita del piano due condizioni:

- a) il mantenimento dei volumi di ricavi prospettati;
- b) la possibilità che tutti i costi possano assumere una valenza variabile o siano suscettibili di cessazione nel breve periodo, e ciò in ipotesi di riduzione dei ricavi nella misura prospettata del 32,80%, quale test di resistenza.

Egli, tuttavia, sulla premessa della dedotta impossibilità di valutare l'andamento economico di una azienda oltre il breve/medio periodo, su tali due punti omette



ogni valutazione di fattibilità, ragionevolezza e concretezza a causa dell'evidente deficit informativo della proposta sia in ordine allo stato dei contratti in corso, con relativa prognosi di rinnovo – e ciò se si tiene conto in particolare che la commessa più importante con la ENI e che ha elevato i ricavi agli attuali € 14.234.309,53 ha una prospettiva che non supera il quinquennio – sia in ordine alle modalità, ai tempi e all'impatto sulla gestione aziendale della prospettata riduzione dei costi. Tale deficit informativo, che non consente di valutare se il prospettato programma di risanamento su di un arco temporale di così lunga durata sia concretamente perseguibile, va altresì collegato alla circostanza che il dedotto equilibrio finanziario non trova nei fatti riscontro atteso che l'operazione di acquisto dei crediti fiscali originava dalla sussistenza di un debito fiscale pari ad un controvalore di oltre 4 milioni di euro per tributi, contributi, sanzioni e interessi per ritardato pagamento afferenti alle annualità 2012, 2013, 2015, 2017, 2018 e 2019.

La società, dunque, anche prima delle operazioni di acquisto dei crediti, rivelatisi poi inesistenti, aveva un forte indebitamento fiscale e previdenziale e non si ravvisano in proposta e, di conseguenza in sede di attestazione, le strategie volte ad impedire il replicarsi dei medesimi fattori di rischio che andrebbero ad inficiare la fattibilità del piano. E ciò *a fortiori* se si considera che il giudizio di fattibilità dell'attestatore in ordine ai paventati flussi di cassa è subordinato alla assenza di oneri straordinari (relativi a sanzioni e interessi relativi al debito fiscale già maturato) e non a quegli oneri che potrebbero sorgere, come del resto erano già sorti in precedenza, con la gestione corrente.

Le superiori argomentazioni portano dunque ad una valutazione di inammissibilità del proposto concordato in quanto manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali.



Ciò premesso, e andando ad esaminare il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, avanzato dalla Procura della Repubblica in sede, va, tuttavia, rilevato che risultano sussistere i presupposti di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 270/1999.

In particolare dall'esame della documentazione in atti, depositata a seguito dei chiarimenti richiesti dal Tribunale in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'apertura della A.S., si evince che:

- a) il numero di unità lavorative per anno (ULA) corrisponde a 409,33 unità per l'anno 2021 e a 393,37 unità sino a ottobre 2022;
- b) l'ammontare dei debiti risultanti al 31.12.2021, pari a € 22.090.672,13 è superiore di due terzi tanto del totale dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni del medesimo esercizio, che è pari a € 13.870.526,30, tanto al totale dell'attivo dello stato patrimoniale, che è pari a € 12.685.924,73.

Risultano così integrati entrambi i requisiti, e oggettivi e soggettivi, di cui all'art. 2 d.lgs. 270/90.

Sul punto va rilevato che l'art. 7, comma II, CCII dispone *“nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale...”* e che il successivo art. 49, comma 1, ulteriormente precisa *“il tribunale, definite le domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti interessati e accertati i presupposti dell'art. 121, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale”*.

Ciò a significare che con il codice della crisi non è mutato l'orientamento per cui l'alternativa liquidatoria permane quale *extrema ratio* rispetto a soluzioni alternative che possano salvaguardare gli *asset* aziendali anche a mezzo della continuità aziendale, come nel caso della Amministrazione Straordinaria.



Ne discende, dunque, la pregiudizialità della Amministrazione Straordinaria rispetto alla apertura della liquidazione giudiziale.

Per quanto, infine, attiene alla sussistenza dello stato di insolvenza non possono sussistere dubbi tenuto conto della stessa prospettazione della proponente, la quale non è in grado di adempiere con mezzi normali alle proprie obbligazioni se non parzialmente, e in un arco temporale di diciassette anni, e con ricorso a finanza esterna.

Tutto ciò premesso e tenuto conto che il MISE in vista della udienza fissata ex art. 7 del d.lgs. 270/99 ha fornito l'indicazione del nominativo del Commissario Giudiziale.

Visti gli artt. 47 CCII e 2 e 3 del d.lgs 270/1999

P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il concordato proposto da ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA A.N.C.R. s.r.l.

DICHIARA lo stato di insolvenza della società ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA A.N.C.R. s.r.l., p.iva 00604960864, con sede in Belpasso (CT) Contrada Ferraria Sottana sn

DELEGA alla procedura il Giudice dott.ssa Alessandra Bellia.

NOMINA Commissario Giudiziale Patti Mario Giovanni nato a Catania il 24.05.1986.

ORDINA al legale rappresentante della società dichiarata insolvente di depositare in cancelleria, entro due giorni, i bilanci e le scritture contabili.

FISSA per il 13.06.2023 ore 9.30 l'udienza di verifica dello stato passivo si terrà nell'ufficio del Giudice delegato sito in Catania, Palazzo di Giustizia, P.zza Verga, III piano, sezione fallimentare;



ASSEGNA termine sino a quaranta giorni prima dell'indicata udienza ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso della società dichiarata insolvente per trasmettere via PEC al commissario le relative domande di insinuazione.

AFFIDA la gestione dell'impresa al commissario giudiziale nominato.

DISPONE che della presente sentenza sia data pubblicità ex artt. 49, comma IV, CCII e comunicazione al MISE entro tre giorni.

DISPONE altresì la comunicazione del presente provvedimento alla ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA A.N.C.R. e al Pubblico ministero in sede, anche quale ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 19/01/2023

Il Giudice estensore

Alessandra Bellia

Il Presidente

Mariano Sciacca





